SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale — Anno 85° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 10 giugno 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 200	All' Estero	Abb. annuo L. 400	Nel Regno	Abb. annuo L. 120	All' Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo 4		Un fascicolo 8		Un fascicolo 4		Un fascicolo 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita, in via temporanea, presso la sede del Governo, una « *Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia* », per assicurare nel territorio liberato l'esercizio delle funzioni di controllo demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Corte dei Conti, fino a quando questa non potrà svolgervi le sue attribuzioni.

La Sezione speciale di controllo è costituita da un Presidente di Sezione e dal personale di ruolo disponibile della magistratura e delle carriere di concetto, di revisione, d'ordine e subalterno della Corte dei Conti, presente nel territorio liberato.

Art. 2

Il Presidente della Sezione è nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i magistrati della Corte dei Conti di grado non inferiore al quarto, i professori di ruolo di materie giuridiche nelle RR. Università o negli Istituti di grado universitario, gli avvocati dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e gli altri funzionari dello Stato, di grado non inferiore al quarto particolarmente esperti in materia finanziaria e amministrativa.

Al Presidente della Sezione speciale di controllo spettano le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sono inoltre attribuiti temporaneamente anche i poteri, i compiti e le facoltà del Presidente della Corte dei Conti.

Il posto assegnato allo stesso deve considerarsi in soprannumero e sarà riassorbito con la prima vacanza di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di una segreteria e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretariato generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario: il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento della Sezione, l'ordinamento degli uffici, la ripartizione dei servizi e l'assegnazione del personale.

Art. 6

Qualora il capo dell'ufficio di controllo riconosca gli atti o i decreti soggetti a registrazione contrari alle leggi o ai regolamenti ricusa il visto, restituendo i provvedimenti con nota motivata al Ministro competente e questi può, quando lo ritenga necessario, sottoporre la relativa deliberazione al Consiglio dei Ministri.

Se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Sezione speciale di controllo è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessate le cause del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Fino a quando la Procura Generale e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti non riprenderanno a funzionare, le notificazioni ed i depositi occorrenti per le istanze, ricorsi, appelli ed atti da sottoporre al giudizio delle stesse dovranno essere fatti presso la Sezione speciale di cui al presente decreto.

La elezione di domicilio prescritta per detti atti, ricorsi ed appelli dovrà parimenti essere fatta nella sede della detta Sezione.

Art. 12

I conti che i tesorieri, i ricevitori, i cassieri e gli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare o di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, sono tenuti a rendere, dovranno, del pari, essere depositati presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato, è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice refendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per il tempo in cui esercitano tali funzioni, le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214.

Art. 15

In deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 12 aprile 1944 n. 109, è costituita presso la Sezione speciale di controllo una Commissione per gli affari del personale, composta del Presidente della Sezione, di due magistrati o funzionari capi di un ufficio di controllo, designati dal Presidente della Sezione con sua ordinanza, e del capo della segreteria che esercita le funzioni di segretario.

Il Presidente della Sezione designa con sua ordinanza i membri supplenti della Commissione predetta.

Alla detta Commissione sono deferite le attribuzioni in materia disciplinare e di personale del Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661;

Visto l'art. 4 della Legge del 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale è modificata in quella di « Ministero della Pubblica Istruzione ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico della legge sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce una Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

L'Avv. Luigi Medugno, Avvocato Distrettuale dello Stato, è nominato Presidente della « Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia ».

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 1 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135, che istituisce un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Don Ugo Theodoli è nominato Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno